Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

1966

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1743.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Torino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale « G. Galilei » di Torino è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Sempre a decorrere dal 1° ottobre 1965, la scuola tecnica industriale statale « G. Vigliardi Paravia » di Torino è trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale « G. Galilei », salvo il funzionamento ad esaurimento dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   meccanico tornitore (triennale);
   congegnatore meccanico n. 2 sezioni (triennale).
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricista b. t. (triennale).
3. Scuola professionale per le arti grafiche, con sezioni per:
   tipo compositore (triennale);
   tipo impressore (triennale);
   fotografo generico (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; chimica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro, che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consultivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dell'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 155.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 89. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Torino « G. Galilei »

N. 1 Sezione per elettricista b. t. (triennale);
N. 2 Sezioni per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 Sezione per meccanico tornitore (triennale);
N. 1 Sezione per tipo compositore (triennale);
N. 1 Sezione per tipo impressore (triennale);
N. 1 Sezione per fotografo generico (triennale).
per complessive classi n. 21

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	11
4. Segretario economo	1
5. Applicati	4
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	7
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	247
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	11

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1744.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Cagliari una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « D. A. Azuni » di Cagliari è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla contabilità d'azienda (triennale) 2 sezioni;

addetto alla segreteria d'azienda (triennale) 2 sezioni;

applicato ai servizi amministrativi (biennale) 2 sezioni.

Art. 3

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati della scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 109.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 91. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « D. A. Azuni » di Cagliari

N. 2 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 2 Sezioni per addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
N. 2 Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi n. 16.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	7
3. Segretario economo	1
4. Applicati	3
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	4
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	394

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **758**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 41 è abrogato e sostituito dal seguente: « La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in Matematica;
b) la laurea in Fisica;
c) la laurea in Chimica;
d) la laurea in Scienze naturali;
e) la laurea in Scienze biologiche;
f) la laurea in Scienze geologiche.

La Facoltà comprende inoltre il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

La durata degli studi per i corsi di laurea in Matematica, in Fisica, in Scienze naturali, in Scienze biologiche e in Scienze geologiche, è di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea in Chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Titolo di ammissione al corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 61 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche annesso alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Corso di laurea in Scienze geologiche

Art. 62.

Le materie di insegnamento per il conferimento della laurea in Scienze geologiche sono le seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;

10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.

Insegnamenti complementari:

1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Geodesia;
5) Zoologia;
6) Botanica;
7) Antropologia;
8) Etnologia;
9) Vulcanologia;
10) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
11) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
12) Statistica;
13) Giacimenti minerari;
14) Micropaleontologia;
15) Geotecnica;
16) Geologia degli idrocarburi;
17) Sedimentologia;
18) Rilevamento geologico;
19) Stratigrafia;
20) Analisi mineralogica delle rocce;
21) Mineralogia e petrografia applicate.

Art. 63.

Gli insegnamenti di « Botanica » e di « Zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento dell'Analisi matematica valgono le norme stabilite per la laurea in Matematica.

Agli effetti degli esami sono da considerarsi: le Istituzioni di matematiche come propedeutiche alla Fisica sperimentale (biennale) e la Chimica generale ed inorganica rispetto alla Chimica organica e alla Mineralogia.

I corsi di Chimica generale ed inorganica, di Mineralogia, di Geologia, di Geologia applicata, di Geografia fisica, di Petrografia, di Paleontologia, di Fisica terrestre e quelli complementari di Botanica, di Zoologia e di Giacimenti minerari comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna.

Il corso di Fisica sperimentale (biennale) comporta un corso biennale di esercitazioni che ne formano parte integrante.

Il corso biennale di Fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno.

Dopo il primo biennio lo studente è tenuto a frequentare per due anni come interno uno degli Istituti di mineralogia o di geologia nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.

Quando risulti opportuno l'assegnazione dello svolgimento di una tesi di laurea ad indirizzo misto, è consentito che lo internato biennale si compia nei due Istituti di mineralogia e geologia.

Art. 64.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 65.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea;

b) nella esposizione e discussione di due temi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Uno dei temi orali da discutere deve riguardare un lavoro di rilevamento geologico, ove questo non faccia già parte integrante della dissertazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 22. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 759.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dei Santi Maurizio e Compagni Martiri con la Parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, in comune di Campodenno (Trento).

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 marzo 1966, relativo alla unione temporanea «aeque principalis » della Parrocchia dei Santi Maurizio e Compagni Martiri, in Campodenno (Trento), con la Parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, in frazione Lover dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 119. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 760.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Matteo con la Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, in comune di Peio (Trento).

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 marzo 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di San Matteo, in frazione Comasine del comune di Peio (Trento), con la Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, in frazione Celledizzo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 124. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 761.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Brigida V., in Don (Trento), con la Parrocchia di San Vigilio, in Amblar (Trento).

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 marzo 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Brigida V., in Don (Trento), con la Parrocchia di San Vigilio, in Amblar (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 123. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 762.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, nel comune di Reggio Calabria.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, in frazione Ortì del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 121. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 763.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Margherita con la Parrocchia di S. Basilide M., nel comune di Ligonchio (Reggio Emilia).

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 6 settembre 1965, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di S. Margherita, in frazione Montecagno del comune di Ligonchio (Reggio Emilia), con la Parrocchia di S. Basilide M., in frazione Piolo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 122. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 208, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso, modificato con successivi decreti 27 ottobre 1964, 19 dicembre 1964, 1° febbraio 1965, 8 agosto 1965, 7 settembre 1965;

Vista la lettera n. 516/S.G. in data 16 giugno 1966, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Francesco Brignola in sostituzione del prof. dott. Pasquale Di Pace, nominato, con decreto presidenziale 1° giugno 1966, presidente del Consiglio superiore delle miniere;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico

Il consigliere di Stato dott. Francesco Brignola è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere come membro esperto nelle discipline giuridiche ed economiche, in sostituzione del prof. dott. Pasquale Di Pace, nominato presidente del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1966
Registro n. 13 *Industria e commercio, foglio n.* 104

(7417)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Sostituzione del presidente della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere, sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24750, registrato il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, alla Corte dei conti, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, nominandone presidente il dott. Bruno Fracassi, consigliere della Corte di appello de L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale n. 9744 in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto

1960, registro n. 43, foglio n. 73, con il quale il dottor Eustachio Colacito, consigliere della Corte di appello de L'Aquila venne nominato presidente della Commissione in parola, in sostituzione del predetto dott. Fracassi;

Vista la nota in data 10 marzo 1966, n. 1825 g/2558 con la quale il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ha designato in sostituzione del dott. Colacito collocato in aspettativa per motivi di salute, per l'incarico di presidente del Collegio di cui trattasi il dottor Mario Barone, consigliere della Corte di appello de L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Barone, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila, in sostituzione del dott. Eustachio Colacito.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Barone un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: GIGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 15, foglio n. 180

(7241)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 508 « di Val Sarentino e del Passo di Vizze ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 196 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 38 « dello Stelvio » a Bolzano-Sarentino-Passo di Pennes-Vitipeno-San Giacomo-Passo di Vizze-confine di Stato con l'Austria, della lunghezza di km. 97;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 38 « dello Stelvio » a Bolzano-Sarentino-Passo di Pennes-Vipiteno-San Giacomo-Passo di Vizze-confine di Stato con l'Austria, della lunghezza di km. 97+000 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 508 « di Val Sarentino e del Passo di Vizze ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1966
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 351

(7159)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Montpellier (Francia) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

E' istituita in Montpellier (Francia) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1966
Registro n. 250, foglio n. 23

(7397)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni circostanti, sita nel comune di San Daniele del Friuli (Udine).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Udine per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza

del 21 aprile 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il capoluogo e le aree circostanti del comune di San Daniele del Friuli (Udine);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Daniele del Friuli;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal dott. Luciano Antonino Floramo, dall'ing. Elvio Vuano, dalle signore Nella Concina e Elsa Marin ved. Zannier, dalle signore Gianna Zancani e Maria Luisa Zancani, dal dottor Bernardino Sostero, dalla signora Bidoli Maria e dai signori Antonio Moroso, Alessandro Bidoli;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ove si ravvisa la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e inoltre forma un quadro naturale di incomparabile bellezza visibile da punti di vista o belvederi accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona formata dal capoluogo e dai terreni circostanti del comune di San Daniele del Friuli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: i mappali 93, 95, 168, 169, 170, 171, 158, 157 del foglio n. 10; la strada comunale Formatte fino al torrente Ripudio; il torrente Ripudio sino al ponte di via Fagagna; la via Fagagna sino al bivio con la via Udine e Isonzo; la via Isonzo; la via Gen. Cadorna; la via Rodeano sino all'innesto con la strada provinciale n. 6 (Fagagna-Ragogna); la strada provinciale n. 6 sino all'innesto con la strada statale n. 463 del « Tagliamento »; la strada statale n. 463 sino allo innesto con la strada comunale di Ragogna; la strada comunale di Ragogna sino alla chiesetta di Sant'Andrat, il mappale 73 del foglio n. 8; la strada vicinale di Sant'Andrea sino all'innesto con la strada statale numero 463; la strada statale n. 463 sino all'incrocio con la strada comunale in prolungamento di via Cerere; la strada comunale anzidetta in prolungamento ad ovest di via Cerere; la via Cerere sino all'innesto con la via Osoppo; la via Osoppo dal precedente punto di innesto sino all'altezza del mappale 93.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Udine.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trieste curerà che il comune di San Daniele del Friuli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 agosto 1966

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Udine

Verbale

della 23ª adunanza della Commissione, debitamente convocata con lettere firmate dal presidente e recapitate a ciascun commissario nel rispettivo domicilio e spedite a mezzo servizio postale ai sindaci dei Comuni interessati, tenuta il giorno 21 aprile 1965 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, ufficio di Udine, via Palladio n. 8, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4. SAN DANIELE DEL FRIULI - Zona comprendente l'abitato capoluogo, i terreni e fabbricati circostanti. Vincolo.

(*Omissis*).

E' presente il sindaco del comune di San Daniele del Friuli signor Enzo Filipuzzi. Il presidente espone i motivi che hanno indotto di mettere all'ordine del giorno l'argomento di cui trattasi. Il sindaco chiede che cosa comporti il vincolo che viene proposto. Il vice-presidente chiarisce la portata ed i limiti del provvedimento di vincolo. I presenti conoscono bene la località ed esaminano la planimetria della zona. La Commissione constatato che il complesso comprendente il centro capoluogo con i terreni e fabbricati circostanti presentano un notevole interesse pubblico in quanto la località, sita nel centro geografico della Provincia, presenta un aspetto del tutto singolare. In una zona pianeggiante sorge il colle di notevoli dimensioni, il quale va digradando in diversa maniera nei suoi versanti, sul quale insiste l'abitato composto da nuclei edilizi antichi, meno antichi e recenti, con zone verdi ed altre alberate. Questo singolare insieme, visibile all'intorno per una diecina di chilometri, che si presenta da secoli con la sua attuale fisionomia, è costituito da un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ove si ravvisa la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano (art. 1, n. 3 della legge). Per chi si dirige verso il colle che ha per sfondo verso nord le prealpi Carniche e Giulie, mentre verso sud si stende la pianura friulana, lo ammira come bellezza panoramica, e per chi invece trovandosi su di esso può ammirare da vari punti di vista il panorama circostante (art. 1, n. 4 della legge). Per i motivi e le ragioni suesposti, la Commissione, con il voto favorevole del sindaco, delibera all'unanimità di includere la località compresa dentro i limiti qui appresso segnati, nell'elenco delle bellezze naturali d'insieme e propone che venga pertanto sottoposta alla tutela ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Limiti: i mappali 93, 95, 168, 169, 170, 171, 158, 157 del foglio n. 10; la strada comunale Formatte sino al torrente Ripudio; il torrente Ripudio sino al ponte di via Fagagna; la via Fagagna sino al bivio con le vie Udine e Isonzo; la via Isonzo; la via Gen. Cadorna; la via Rodeano sino all'innesto con la strada provinciale n. 6 (Fagagna-Ragogna); la strada provinciale n. 6 sino all'innesto con la strada statale n. 463 del « Tagliamento »; la strada statale n. 463 sino all'innesto con la strada comunale di Ragogna; la strada comunale di Ragogna sino alla chiesetta di Sant'Andrea; il mappale 73 del foglio n. 8; la strada vicinale di Sant'Andrat sino all'innesto con la strada statale n. 463; la strada statale n. 463 sino all'incrocio con la strada comunale in prolungamento di via Cerere; la via Cerere sino all'innesto con la via Osoppo; la via Osoppo dal precedente punto d'innesto sino all'altezza del mappale 93.

(*Omissis*).

(7386)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Tuoro (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° settembre 1965, ha deliberato di ampliare il vincolo panoramico già imposto ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, sulla zona in territorio del comune di Tuoro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tuoro (Perugia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, formata dai colli che incorniciano il lago Trasimeno, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di caratteristico aspetto nonchè un quadro naturale di alto valore panoramico e paesistico, godibile sia dalla ferrovia Terontola-Foligno, sia dalla strada statale, sia infine da parte di chi attraversa per acqua il lago;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tuoro (Perugia), costituita dal comprensorio descritto nei fogli catastali 17, 18, 19, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Tuoro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 28

Oggi 1° settembre 1965 a ore 16,30, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) COMUNE DI TUORO - Proposta di ampliamento del vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione in assenza del sindaco del comune di Tuoro, regolarmente invitato, prende in esame il problema della tutela del comprensorio descritto nei fogli catastali 17, 18, 19, tutti per intero del comune di Tuoro, come segnati in rosso nel quadro di unione allegato, avendo rilevato la necessità di estendere il precedente vincolo alla zona formata dai colli che incorniciano il lago Trasimeno, quale attualmente può godersi sia dalla ferrovia Terontola-Foligno, sia dalla strada statale, sia infine da parte di chi traversa per acqua il lago Trasimeno; la zona sopradescritta costituisce un insieme di alto valore panoramico e paesistico.

La Commissione provinciale, considerato che l'insieme delle zone comprese nei fogli numeri 17, 18 e 19 del comune di Tuoro, costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore panoramico e paesistico godibile dai punti di vista sopraindicati,

all'unanimità propone, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona sopradescritta sia sottoposta a vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: BUITONI

Il segretario: D'ARIENZO

(7390)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 24/8/4 del 30 agosto 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche comunica che il Consiglio comunale di Ascoli Piceno ha eletto il dottor Pacifico Saldari sindaco di quel Comune;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche il dott. Filippo Culcasi, già commissario prefettizio del comune di Ascoli Piceno, con il dott. Pacifico Saldari eletto sindaco del comune di Ascoli Piceno;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pacifico Saldari è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Ascoli Piceno, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione del dott. Filippo Culcasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(7374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione alla starna e coturnice nel territorio dei comuni di Rocca Santa Maria, Cortino, Grognoleto, Pietracamela, Fano Adriano e Tossiccia (Teramo).

Con decreto ministeriale 9 settembre 1966, fino al 30 giugno 1969, sono vietate sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione alla starna e coturnice nel territorio dei comuni di Rocca Santa Maria, Cortino, Grognoleto, Pietracamela, Fano Adriano e Tossiccia della superficie di ha. 32.742 delimitato dai confini seguenti:

nord: da quota 2330 al confine con la provincia di Rieti a quota 1795, da fosso Cannavine sino al congiungimento col fosso Valle Castellana, lungo il fosso Valle Castellana a quello del Capraio, alle Sette Fonti, monte Ceroso, Ara Martese. Quota 1221, lungo il fosso della Tufillara fino a Colle Bonanotte. Da monte Ciccone (q. 1268) a monte della Farina (quota 1572);

est: da monte della Farina ai fossi della Canale e Fontagonese e da fonte Preti lungo il fiume Tordino sino a Case Cunetta. Da fonte Chiodo a fonte Crocefisso. Da Santacroce a fonte Vena Tagliente. Da cima di Sportello (quota 1359) a fonte Patuni, Aquilano, Colledonico, ponte sul fiume Vomano e Collattoni;

sud: da Collattoni a Castiglione della Valle, Castelmaidetto, Ornano Piccolo, fonte Brecciole. Da Cima Alta (quota 1715) alla Madonnina di Pietracamela, Corno Grande, monte Aquila (quota 2404). Da monte Aquila lungo il confine spartivento tra le provincie di Teramo ed Aquila a fonte dei Grilli, Monte di Intermesoli, monte Corvo, Tre Monti, piane di San Giorgio;

ovest: da Piane San Giorgio e Colle Fucino, Pesco Menicone, monte di Mezzo, cima della Laghetta, monte Garzano, Pizzo di Moscio (quota 2330).

(7253)

Revoca dei divieti di caccia e uccellagione nella zona di Pugnello, in comune di Arzignano (Vicenza)

Con decreto ministeriale 9 settembre 1966, i divieti di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma, disposti con il decreto ministeriale 1962, nella zona di Pugnello, in comune di Arzignano (Vicenza), dell'estensione di ettari 288 compresa entro i confini delimitati con decreto ministeriale 12 febbraio 1962 vengono revocati.

(7254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7583)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Catenanuova (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.159.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7584)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Grammichele (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.507.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7585)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Acquarica del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.793.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7586)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Alessano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.614.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7587)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Alezio (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.597.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7588)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Aradeo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.129.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7589)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Arnesano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.122.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7590)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1966, il comune di Ripacandida (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.700.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 28 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,03	623,90	623,95	624,08	623,95	624,04	624 —	623,58	624,04	623,95
$ Can.	579,48	579,45	579,50	579,625	579,20	579,50	579,47	579,125	579,50	579,40
Fr. Sv.	144,29	144,31	144,30	144,335	144,25	144,30	144,32	143,335	144,30	144,32
Kr. D.	90,38	90,37	90,42	90,43	90,35	90,39	90,405	90,43	90,39	90,38
Kr. N.	87,32	87,32	87,34	87,35	87,35	87,32	87,35	83,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	120,71	120,68	120,68	120,715	120,75	120,69	120,70	120,715	120,69	120,68
Fol.	172,26	172,25	172,30	172,33	172,23	172,24	172,29	172,33	172,24	172,26
Fr. B.	12,50	12,505	12,5080	12,51	12,49	12,49	12,5045	12,51	12,49	12,495
Franco francese	126,47	126,71	126,74	126,67	126,70	126,72	126,685	126,67	126,72	126,71
Lst.	1741,34	1741,40	1741,50	1742,20	1741,25	1741,55	1741,65	1741,20	1741,55	1741,60
Dm. occ.	156,47	156,47	156,48	156,51	156,44	156,47	156,475	156,41	156,47	156,49
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,19	24,12	24,18	24,185	24,19	24,18	24,18
Escudo Port.	21,72	21,72	21,70	21,73	21,75	21,73	21,715	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,42	10,43	10,425	10,42	10,42	10,4225	10,25	10,42	10,42

Media dei titoli del 28 settembre 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1966

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	624,04	1 Franco belga	12,507
1 Dollaro canadese	579,547	1 Franco francese	126,677
1 Franco svizzero	144,327	1 Lira sterlina	1741,925
1 Corona danese	90,417	1 Marco germanico	156,492
1 Corona norvegese	87,35	1 Scellino austriaco	24,187
1 Corona svedese	120,707	1 Escudo Port.	21,722
1 Fiorino olandese	172,31	1 Peseta Sp.	10,424

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 luglio 1966 dalla signora Brnobic Vittoria ved. Topani, nata a Parenzo il 28 gennaio 1940, residente a Trieste in via D. Rossetti n. 26, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Bernobi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Brnobic Vittoria ved. Topani è ridotto nella forma italiana di Bernobi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7437)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 gennaio 1966 dal signor Ferfolja Enrico, nato a Trieste il 18 maggio 1914, residente a Trieste in via Moreri n. 113, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ferfoglia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Ferfolja Enrico è ridotto nella forma italiana di Ferfoglia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Carli Bianca, nata a Trieste il 20 agosto 1913, moglie;
2) Ferfolja Edoardo, nato a Trieste il 9 settembre 1946, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7440)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di venti guardiamarina, tre sottotenenti del Genio navale, cinque sottotenenti delle Armi navali, due sottotenenti di Commissariato militare marittimo, tre sottotenenti delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi teorici-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1962, con cui sono stati stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio di cui sopra danno accesso;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente i nuovi organici del Corpo delle Armi navali della Marina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

venti guardiamarina;
tre sottotenenti del Genio navale;
cinque sottotenenti delle Armi navali;
due sottotenenti di Commissariato militare marittimo;
tre sottotenenti delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a «molto buono» o «nella media» nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di tre anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria aeronautica o in ingegneria elettronica o in ingegneria nucleare, per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria (qualunque corso) o in fisica, o in chimica o in chimica industriale, per la nomina nel Corpo delle armi navali;

laurea in giurisprudenza, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche ed attuariali, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, per la nomina nel Corpo di commissariato;

laurea in giurisprudenza, o in matematica, o in discipline nautiche, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in geografia, o in architettura, per la nomina nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a «molto buono» o «nella media» e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di maturità classica, o in maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani) o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico commerciale o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti, sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di istituto tecnico per geometri, per la nomina nel Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica industriale, chimica nucleare, elettronica industriale, telecomunicazioni, elettrotecnica, energia nucleare, industria ottica, arti fotografiche, arti grafiche, cronometria, fisica industriale, industria cartaria, industria mineraria), per la nomina nel Corpo delle Armi navali;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica conciaria, materie plastiche, industria tessile, disegno di tessuti, maglieria, industria tintoria, industria alimentare, industrie cerealicole), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di commissariato;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione costruttori), o di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico industriale (indirizzo: edilizia), o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo n. 6 devono pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso devono, se ammogliati, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo la nomina ad ufficiale nel ruolo speciale.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alla disposizione del precedente comma o non abbia ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) estratto matricolare;

8) fotografia recente del candidato, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengano di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Registro n. 41 *Difesa-Marina, foglio n.* 217

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio Navale, delle Armi Navali, di Commissariato e delle Capitanerie di Porto. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese - Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo - Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano - Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone; *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e *Oceania*: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù.

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Nautica*: Navigazione piana, Cosmografia - Navigazione astronomica - Maree - Magnetismo navale - Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta - Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2) *Cinematica*: Generalità - Definizione - Velocità relativa - Indicatrice del moto - Velocità di variazione di distanze e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione - Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità - Lancio dei siluri - Triangolo di lancio - Cerchio di lancio - Settori del cerchio di lancio - Lancio di siluri su rotta di collisione - Cenni sul lancio di siluri da aerei - Zona di attacco di una silurante - Bombardamento da aerei - Impiego della nebbia artificiale - Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità - Idrofoni - Cenni sull'effetto Doppler - Cenni sugli ecogoniometri - Impiego dell'ecogoniometro - Ricerca antisommergibile - Attacco antisommergibile - Bombardamento antisommergibile.

3) *Meteorologia*: Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità - Variazioni di stato dell'aria - Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura - Temperatura potenziale - Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura - Cenni sulla circolazione dell'atmosfera - Masse d'aria - Fronti - Classificazione delle nubi - Forme simboliche dei bollettini meteorologici - Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici - Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze - Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4) *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone - Generalità sul fenomeno dell'esplosione - Esplosivi di lancio - La polvere - La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. — I proietti speciali - Esplosivi di scoppio - La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo - Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni - Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti - Cannoni - Principali definizioni relative al cannone - Costituzione interna - Profilo esterno. Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta - Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo - L'affusto: sue parti essenziali - Vari tipi di affusti - Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone - Le tavole di tiro navale e c.a. - Nozioni sul tiro navale e contraereo - Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore - La punteria - L'esecuzione e l'aggiustamento del tiro - Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio - Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave - Le sistemazioni per il tiro - Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5) *Nozioni di armi subacquee*: Nozioni di carattere generale sui siluri - Teste in guerra - Acciarini - Teste auto alleggerite - Congegni contenuti nelle predette - Serbatoi - Caratteristiche - Gruppo di congegni - Regolatori di pressione Ritardatori - Recipienti liquidi - Circolazione dei fluidi - Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione - Principio del funzionamento del guida siluri..

Cenni sui siluri elettrici - Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie: Sommergibili e Mas - Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio - Sistemi di ancoramento e scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto - Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari - Apparecchiature relative.

6) *Architettura navale e servizio sicurezza*: Nomenclatura delle navi - Dislocamento - Portata - Stazza - Dimensioni scafo e carena - Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave - Stabilità trasversale e longitudinale - Stabilità dinamica - Spostamento pesi - Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra - (verticale, orizzontale, compartimentale) - Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra - Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danno allo scafo determinati da una o più falle - Bilanciamento - Esaurimento - Tamponamento vie di acqua - Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7) *Nozioni di comunicazioni*: Generalità sulle comunicazioni. I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra - Vari tipi di cifrari.

8) *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento - Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli - Avanzamento - Criteri e varie forme di avanzamento - Commissioni di avanzamento - Stato giuridico - Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale - Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari Corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità - Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario - Corso istruzione generale professionale - Corso di perfezionamento.

Personale di leva - Durata della ferma - Passaggi al personale volontario - Raffermati di leva - Soggezione alla leva di mare - Chiamata alla leva - Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della Difesa (Marina) - Consiglio superiore delle forze armate - Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali - Arsenali - Caratteristiche e classificazione delle navi - Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) Macchine marine:

a) Parte 1ª - *Caldaie*

Vaporizzazione - Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore - Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore - Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva - Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali - Caldaie a tubi di acqua subverticali - Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali - Selle e basamenti. Focolari - Involucri - Diaframmi - Bruciatori - Surriscaldatori - Economizzatori - Preriscaldatori di aria - Descrizione di alcune caldaie marine moderne - Accessori delle caldaie - Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo - Valvole di sicurezza - Manometri e anemometri - Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori - Descrizione di alcuni moderni bruciatori - condotta della combustione.

b) Parte 2ª - *Motrici a vapore*

Macchine alternative ad espansione multipla - Turbine ad azione - Turbine a reazione - Diagrammi delle velocità - Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval - Turbina Curtis - Turbina Rateau - Turbine multiple - Turbina Parsons - Turbine miste - Gruppi turboriduttori - Perdita di energia nelle turbine - Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione - Turbine speciali (cenno) - Turbine per la marcia indietro - Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori - Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione - Giunti elastici - Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari - Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: Generalità - Olii lubrificanti e loro caratteristiche - Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª - *Macchinari ausiliari*

Tubolatura ed accessori relativi - Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave - Ventilatori - Refrigeranti - Preriscaldatori di alimento - Riscaldatori di nafta - Refrigeranti di olio lubrificante - Condensatori - Distillatori - Impianti per l'acqua di alimento - Impianti per la nafta - Compressori - Macchine frigorifere (cenni).

d) Parte 4ª - *Motori*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto - Diesel e Sabathe: Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici - Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti - Motori a scoppio: Parti fisse e mobili - La distribuzione

e i relativi organi - La carburazione e i relativi organi - L'accensione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi - La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4 e a 2 tempi a semplice e a doppio effetto - Parti fisse e mobili - L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi - La regolazione: Sistemi e organi relativi - Il lavaggio - Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento - La distribuzione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia - Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª - *Cenno sulle turbine a gas*

3) *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche - Prove di consumo - Autonomia - Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie - Accensione delle caldaie - Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie - Operazioni da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motore a combustione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento - Velocità critiche - Manovra e fermata - Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel - Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative - Allineamento delle linee d'asse - Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazione contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e loro leghe - Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione - Carico di rottura - Allungamento. - Carico di sicurezza - Durezza - prove di resistenza - Prove alla fatica - Prove di piegamento - Leghe metalliche. Lega ferro, carbonio - Acciai speciali.

La ghisa come si produce - Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nitrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta - Leghe leggere - Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura - Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere - imbutitura - punzonatura.

b) Parte 2ª - *Lavorazione*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri - Tolleranze, deviazione, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili - Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) *Architettura navale*:

a) Parte 1ª - *Nozioni elementari sulla geometria delle navi*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero - Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione - Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª - *Propulsione e governo*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) Parte 3ª - *Costruzione navale*

Materiali impiegati - Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nelle trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) *Organica*. (Come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elettrotecnica*: Impianti elettrici:

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchof e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Selenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Corrente di Foucault. Auto e mutua induzione. Estra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Struttura e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linea.

Cenni sugli impianti interni per segnalazione e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice, impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misure delle resistenze col metodo dell'amperometro e del voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovraccorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2) *Meccanica e macchine*:

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici delle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3) *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dell'indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4) *Chimica generale ed industriale*:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo, anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay, Soda caustica del carbonio. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5) *Radiotecnica e misure radioelettriche*:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo a frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sull'accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ed induttanze fisse e variabili, vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili e vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radio elettrico e sensibilità selettiva e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttiva. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radiofari.

6) *Telegrafia e telefonia*:

Telegrafia - Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relais neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia - Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche. Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Amministrazione militare marittima*:

a) Parte 1ª - *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato militare marittimo*

Le Direzioni e Sezioni di commissariato.

Rifornimento dei fondi - mandati di introito e di pagamento - giornale di contabilità - conti correnti dei capitali e conti sospesi - bilanci di verificazione e note illustrative - servizio di cassa - responsabilità di cassa - registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera - rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia - Gare - Commissioni di acquisto - Collaudo - Introduzione - Liquidazione - Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali - registri e documenti.

b) Parte 2ª - *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della Marina militare*

Fondo scorta - costituzione, variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le navi e gli enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare - modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina - modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. - liquidazione debiti e crediti del personale militare - assegni di vitto - contabilità miglioramento vitto ed economia viveri - contabilità delle mense alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle navi all'estero - vaglia - risparmi - delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro - contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso enti e navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) Parte 3ª - *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione - modalità dei pagamenti - rendiconti.

Classificazione dei lavori degli Arsenali - ordini di lavoro - lavori per Enti estranei e privati - modalità dei versamenti all'Erario - contabilità della mano d'opera - ruoli paga e certificati di somministrazione fondi - cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli Enti a terra della Marina - loro classificazione - libro di nomenclatura - movimento dei materiali nei magazzini - consegne e ricognizioni - quaderni di dotazione delle navi - formazione aumenti, diminuzione e ricambi - materiali di dotazione delle mense - materiali consumabili.

2) *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo*:

Servizi di intendenza - Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri - Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori - Conservazione dei generi alimentari - Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici - Vari tipi di forni - Macchine e accessori - Panificazione - Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo - Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovie - Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri - Cambusa - Stiva - Cucina - Distributorio - Panificio e frigorifero.

Vestiario - Tabelle e tariffe vestiario - Composizione del corredo del marinaio - Il corredo del marinaio nei riguardi igienici-economici, logistici e disciplinari - Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario - Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario - Spedizione del vestiario - Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato - Aperture di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti: pubblicità prove, prescrizione, decadenza.

5) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati - Rapporto d'impiego - Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

E) Corpo delle capitanerie di porto

1) *Nozioni di diritto civile*.

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo.

Interpretazione ed applicazione della legge in generale.

Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Cenni sulle successioni.

Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà dei beni privati.

Cenni sul possesso.

Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto.

La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale - Amministrazione autarchica - Consiglio di Stato e Corte dei conti - Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni - Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità - Attività e organi di polizia in generale.

3) *Servizio marittimo*:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti - Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo - Arruolamento e collocamento della gente di mare - Il comandante della nave - Le persone addette al lavoro nei porti - Ordinamento del lavoro portuale - Demanio marittimo e sua amministrazione - Cenni di legislazione sulla pesca - La nave, costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti - Navigabilità - Documenti di bordo - Atti di stato civile sulle navi - L'impresa di navigazione - L'armatore - il raccomandatario - Polizia di bordo e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Trasporto passeggeri - Emigrazione - Assistenza e salvataggio - Ricupero e ritrovamento dei relitti - Inchieste sui sinistri marittimi - Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti - Cenni sui reati marittimi - Registro italiano navale per la classificazione delle navi - Cenni sulla stazzatura delle navi - Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - Bordo libero - Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili - Trasporto merci pericolose. Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione - Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Apertura di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato - Norme principali delle leggi sul registro e bollo - I servizi di contabilità e cassa delle capitanerie di porto.

5) *Ordinamento della Marina mercantile*:

Ministero della marina mercantile - Ordinamento centrale - Comandi ed uffici periferici.

6) *Servizio di leva e mobilitazione*:

Legge e regolamento sulla leva di mare - I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali dello Stato Maggiore).

Modalità e svolgimento delle prove scritte e di quella orale

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta la propria firma con l'indicazione del mese, del giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(7549)

Concorso per titoli a venticinque posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dei commissari di leva

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 43, contenente norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 dicembre 1960, n. 1597;

Vista la legge 27 gennaio 1963, n. 33, concernente disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venticinque posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, in ausiliaria o nella riserva aventi grado di capitano, di maggiore, di tenente colonnello o di colonnello di tutte le Armi e Servizi che non abbiano, alla data del presente decreto, superato l'età di 58 anni.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 400 diretta al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo). Tale domanda dovrà essere presentata non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dai candidati che siano ufficiali in servizio al comando del Corpo o ente o al capo dell'ufficio da cui dipendono e dai candidati che siano ufficiali non in servizio al comando che custodisce i documenti matricolari.

Per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, il detto termine di presentazione delle domande è di giorni sessanta.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta dal comandante del Corpo o dell'ente o dal capo ufficio che riceve la domanda.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare: il grado, l'Arma od il servizio, la categoria e la posizione di stato (servizio permanente, ausiliaria, riserva; richiamato o trattenuto in servizio dalla posizione di congedo), il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita nonchè il preciso recapito.

Nella domanda dovrà pure essere precisato se e quale servizio il concorrente abbia eventualmente prestato come facente funzioni di commissario di leva presso gli uffici di leva e le Commissioni temporanee di leva e se abbia prestato servizi strettamente attinenti al servizio della leva, e, in caso affermativo, in quale data ed in quale luogo.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti ad esso allegati: nella domanda stessa dovrà essere fatta esplicita dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza in caso di nomina.

Le domande con i relativi documenti dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto — e comunque non oltre venti giorni dalla data di presentazione — pel tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Per gli ufficiali in servizio quali facenti funzioni di commissari di leva, il parere di cui sopra sarà espresso dal comandante della zona militare o dal comandante della regione militare.

I concorrenti residenti in territorio non metropolitano potranno produrre detti documenti entro e non oltre l'80° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, tenuto conto che a decorrere dal 90° giorno da tale pubblicazione avrà inizio l'esame dei titoli.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine sopra fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti ritengano di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a ben disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

I titoli di che trattasi non saranno presi in considerazione se non perverranno acclusi alla istanza di partecipazione al concorso.

Gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio permanente nelle forze armate dello Stato o dal dirigente dei servizi sanitari di un ente delle dette forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dalla autorità delle forze armate dalla quale il sanitario dipende.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Con decreto motivato del Ministro per la difesa potrà essere disposta l'esclusione dal concorso nei riguardi di coloro che non risultino di condotta e moralità ineccepibili.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice che sarà composta di tre membri, compreso il presidente, e dal segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi, riservando 35 punti complessivamente ai « precedenti di servizio », 10 punti complessivamente alle « benemerenze belliche » e 15 punti complessivamente ai « titoli culturali e pubblicazioni ».

La Commissione giudicatrice all'inizio dei lavori ripartirà i punti riservati ad ognuna delle suindicate categorie fra i singoli titoli compresi nelle categorie stesse, in relazione alla importanza riconosciuta a ciascun titolo.

Per ciascuna categoria i titoli da valutare sono rispettivamente i seguenti:

A) Precedenti di servizio:

1) le note caratteristiche ed il comportamento disciplinare risultanti dai libretti personali dei singoli concorrenti custoditi dal Ministero;

2) gli encomi annotati nella parte prima di tali libretti (limitatamente agli encomi tributati da superiori ed autorità rivestenti grado non inferiore a generale o qualifica equiparata);

3) le mutilazioni e le ferite per servizio;

4) i periodi di servizio prestati da ufficiale;

5) eventuali prestazioni rese in qualità di ufficiale e attinenti ai servizi della leva - selezione e del reclutamento;

6) eventuali prestazioni rese nell'incarico delle funzioni provvisorie di commissario di leva per periodo non inferiore a sei mesi.

B) Benemerenze belliche:

1) le ricompense al valore militare, gli encomi solenni di guerra;

2) le promozioni, gli avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra;
3) le mutilazioni, le ferite;
4) i periodi di tempo trascorsi in zona di operazioni od in prigionia;
5) le degenze nei luoghi di cura per ferita.

C) Titoli culturali e pubblicazioni:

Come titoli culturali sono da valutare i seguenti:

laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, laurea in altre Facoltà, laurea in più, oltre la prima, corso triennale e corsi biennali dell'Istituto orientale di Napoli, licenza di scuola media superiore, corsi universitari biennali e minori; scuola di guerra, scuole di applicazione, accademia militare, corsi di abilitazione alti comandi.

Quanto alle pubblicazioni, saranno valutate esclusivamente quelle edite a stampa concernenti il servizio tecnico della leva e del reclutamento che arrechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale.

Per essere riconosciuti idonei occorre che i candidati riportino una valutazione non inferiore a trentasei sessantesimi.

Art. 7.

La Commissione formerà secondo l'ordine di punteggio la graduatoria degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

A tale fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti eventuali titoli di preferenza.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 9.

Gli ufficiali vincitori del concorso provenienti dal servizio permanente all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà di dichiarare, con suo motivato decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici.

Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissario di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa Arma o Servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle norme fissate nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli ufficiali aventi il grado di colonnello, nominati commissari di leva, non possono beneficiare per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, nè fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa Arma o Servizio che abbia uguale o minore anzianità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966
Registro n. 41 Difesa-Esercito, foglio n. 327

(6854)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei, per la qualifica di mestiere di « falegname » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 72 del 7 settembre 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 28 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1966, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 283, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « falegname » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(7294)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « conducente di automezzi e trattori con patente di 2° grado » di 2ª categoria nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel foglio d'ordini del Ministero deulla difesa n. 72 del 7 settembre 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 28 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1966, registro n. 34 Difesa-Marina, foglio n. 126, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « conducente di automezzi e trattori con patente di 2° grado » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(7295)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1966, n. 114, avranno luogo presso l'aula I della Facoltà di lettere dell'Università di Roma, Città universitaria, piazzale delle Scienze, 5, nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 1966, con inizio alle ore 8,30.

(7706)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.